COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Monte Grappa, 1 – 21050 Cantello
Tel. 0332 419111 – Fax 0332 418508
P. IVA 00404280125
e-mail: comunedicantello@postecert.it
sito internet: www.comune.cantello.va.it

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I –Introduzione generale

1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società partecipate che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Nel caso in cui tale piano preveda cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni, lo stesso dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio comunale.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Cantello partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Aspem Spa con una quota dello 0,009%;
2. Società per la Tutela Ambientale del bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese SpA con una quota del 1,49%.

La società Aspem Spa è controllata al 90% dalla società A2A SpA, quotata sui mercati regolamentati.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Cantello fa parte della Comunità Montana del Piambello.

L'adesione alla Comunità Montana, essendo "*forma associativa*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Aspem SpA

La Società ASPEM SpA (10% di A2A) è di proprietà dei seguenti Comuni:

VARESE
ARCISATE
AZZATE
BARASSO
BESNATE
BINAGO
BODIO LOMNAGO
BREZZO DI BEDERO
BRINZIO
CAGNO
CANTELLO
CARAVATE
CARNAGO
CARONNO VARESINO
CASCIAGO
CASTRONNO
CAZZAGO BRABBIA
CITTIGLIO
COMERIO
CUNARDO
DAVERIO
GALLIATE LOMBARDO
GAZZADA SCHIANNO
GERMIGNAGA
INARZO
INDUNO OLONA
JERAGO CON ORAGO
LOZZA
LUINO
LUVINATE
MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA
MALNATE
MARZIO
MONVALLE
MORAZZONE
SANGIANO
SOLBIATE (Co)

La Società ASPEM S.p.A. ha sede in Via San Giusto n. 6 a Varese ed è stata costituita il 22.10.1959. E' stata trasformata in società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale nella forma di Società per Azioni dal 01.01.2000. E' controllata da quotata in borsa dal 15 gennaio 2009 (A2A).

In generale, gestisce i servizi di igiene ambientale, distribuzione e vendita dell'acqua e distribuzione del gas naturale nel Comune di Varese e in altri Comuni delle province di Varese e Como.
Per il Comune di Cantello gestisce l'acquedotto e la distribuzione dell'acqua potabile.

Con riferimento ai criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, la Società non rientra in alcuna ipotesi di cui alle lettere a) b) c) d) e in particolare la norma (lett. d) non obbliga alla soppressione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Inoltre si ritiene di dover ricordare che le quote di partecipazione non sono state oggetto di acquisto, ma di assegnazione, pertanto non potrebbero costituire oggetto di liquidazione o cessione.

Per quanto concerne i costi di *Governance*, si ritiene possibile esprimere un parere motivato solo a seguito di analisi dei costi interna alla società, che in questa sede si suggerisce.

Essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, in quanto inferiore al 1%, ed in ogni caso tale da non garantire il controllo del Comune sulla Società, concludiamo l'analisi senza ulteriori considerazioni.

In ogni caso è intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di proprietà della Società.

Si forniscono di seguito i dati tecnici a supporto della posizione assunta (forniti dalla società con e-mail in data 20 marzo 2015, prot. n. 2358 del 27/3/2015)

Numero degli amministratori: 7

Numero di direttori / dirigenti: 2

Numero medio di dipendenti: 244,75 (t. ind.) + 8 (t. det.) + 4,33 (interinali) – dati 2013

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
3.489.371	8.586.312	1.617.339

Valore della produzione		
2011	**2012**	**2013**
41.112.365	41.897.686	42.007.948

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Aspem SpA

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	13.748.724	11.636.416	11.611.179
C) Attivo circolante	71.753.625	77.743.487	80.434.040
D) Ratei e risconti	29.660	320.654	38.151
Totale Attivo	85.532.009	89.700.557	92.083.370

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio Netto	9.496.007	14.592.947	8.710.288
B) Fondi per rischi ed oneri	701.582	255.996	260.485
C) Trattamento di fine rapporto	4.738.201	4.496.550	4.456.897
D) Debiti	70.289.615	70.101.585	78.366.170
E) Ratei e Risconti	306.604	253.479	289.530
Totale passivo	85.532.009	89.700.557	92.083.370

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Aspem S.p.A.

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	41.112.365	41.897.686	42.007.948
B) Costi di produzione	37.488.403	37.526.719	39.070.437
Differenza	3.623.962	4.370.967	2.937.511
C) Proventi e oneri finanziari	1.617.395	5.231.226	-149.682
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima della Imposte	5.241.357	9.602.193	2.787.829
Imposte	1.751.986	1.015.881	1.170.490
Risultato d'esercizio	3.489.371	8.586.312	1.617.339

2. Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese SpA

La Società è di proprietà dei seguenti Enti:

PROVINCIA DI VARESE
BINAGO
CAIRATE
CANTELLO
CASTELLANZA
CASTELSEPRIO
CASTIGLIONE OLONA
CLIVIO
FAGNANO OLONA
GAZZADA SCHIANNO
GORLA MAGGIORE
GORLA MINORE
GORNATE OLONA
INDUNO OLONA
LONATE CEPPINO
LOZZA
MALNATE
MARNATE
OLGIATE OLONA
RODERO
SALTRIO
SOLBIATE (CO)
SOLBIATE OLONA
TRADATE
VARESE
VEDANO OLONA
VENEGONO INFERIORE
VENEGONO SUPERIORE
VIGGIU'

La Società per la Tutela Ambientale del bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese SpA ha sede in Via Daverio n. 10 a Varese. E' stata costituita con deliberazione di assemblea consortile il 29.12.2004 e ha durata fino al 31.12.2050 (art. 4 Statuto). La partecipazione del Comune di Cantello è del 1,49%.

In generale, ha come oggetto sociale la gestione dell'allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti, nonché la realizzazione di opere ed impianti necessari allo scopo.

Per Cantello, gestisce il depuratore e l'attività di depurazione delle acque provenienti dalle fognature comunali.

L'ultima modifica statutaria (12 luglio 2013) prevede che la Società possa essere amministrata anche da un Amministratore Unico. Così è attualmente, il compenso è di € 20.000.

Ha una partecipata (che per Cantello realizza una partecipazione indiretta): Prealpi Servizi srl con sede in Via Peschiera n. 20 a Varese, è una società interamente a capitale pubblico. Misura della partecipazione 8,66% (Comune di Cantello 0,129%). La partecipata è stata costituita il 12.07.2006 ed è stata trasformata dal 2008, quando è subentrata all'incorporata Sogeiva SpA e ha durata fino al 31.12.2050 (art. 4 Statuto).

Prealpi Servizi srl ha come oggetto sociale la gestione in tutto o in parte del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue realizzati da Consorzi Ecologici Provinciali e da ogni altro soggetto pubblico o privato. Fiume Olona ha concesso in appalto a Prealpi l'attività operativa presso gli impianti di depurazione.
Il risultato di esercizio è positivo a tutto il 2013.

Ha un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea composto da: Presidente, Vice-Presidente, Consigliere delegato, due Consiglieri - attualmente 1 è anche Assessore esterno del Comune di Buguggiate. L'ammontare complessivo dei compensi del CdA era di 70.00 euro circa, dal 14.7.2014 è di € 50.000. Per i componenti dell'assemblea non è previsto alcun trattamento economico.

Personale dipendente: n. unità 89, costo € 4.299.547 + TFR 220.747

Tutti questi dati si riferiscono al 2013.

Società per la Tutela Ambientale del bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese SpA [partecipazione diretta]

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Per quanto concerne i costi di *Governance*, si deve dare atto che la Società ha effettuato un'analisi puntuale dei divieti ed obblighi previsti dalla legge, i cui risultati sono contenuti in apposita tabella pubblicata sul sito della società stessa.

Essendo la quota di partecipazione societaria non particolarmente significativa, in quanto inferiore al 2%, ed in ogni caso tale da non garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi senza ulteriori considerazioni.

In ogni caso è intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di proprietà della Società.

Si forniscono di seguito i dati tecnici a supporto della posizione assunta, presenti sul sito della società http://olona.societaecologiche.net/

Numero degli amministratori: __1_____

Numero di dipendenti (in comando dalla Provincia di Varese, dal Comune di Varese, dalla Società Bozzente): 3,10 di cui 0,52 a tempo determinato [dati 2013]

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
2.080	10.497	1.789

Valore della produzione		
2011	**2012**	**2013**
6.345.539	6.654.628	6.633.408

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società "Fiume Olona"

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	69.319.545	55.040.931	53.990.236
C) Attivo circolante	11.367.373	9.839.872	9.895.818
D) Ratei e risconti	13.067	23.939	9.403
Totale Attivo	80.699.985	64.904.742	63.895.457

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio Netto	70.521.961	53.464.911	53.466.701
B) Fondi per rischi ed oneri	//	1.721.488	1.010.121
C) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
D) Debiti	10.175.264	9.715.740	9.414.655
E) Ratei e Risconti	2.760	2.603	3.980
Totale passivo	80.699.985	64.904.742	63.895.457

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società "Fiume Olona"

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	6.345.539	6.654.628	6.633.408
B) Costi di produzione	6.395.007	6.904.030	6.842.967
Differenza	(49.468)	(249.402)	(209.559)
C) Proventi e oneri finanziari	(122.606)	(89.810)	(54.401)
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	201.131	350.070	276.342
Risultato prima della Imposte	29.057	10.858	12.382
Imposte	26.977	361	10.593
Risultato d'esercizio	2.080	10.497	1.789

In conclusione, non può non rilevarsi come il presente Piano di razionalizzazione delle società partecipate si collochi in un quadro normativo ed istituzionale di riorganizzazione complessiva del servizio idrico integrato, che prevede l'istituzione e la costituzione degli organi di governo di un Ente denominato ATO (Ambito Territoriale Ottimale), che ha il compito di gestire a livello provinciale tale attività tramite un'unica Società di gestione.

Cantello, 28 marzo 2015

COMUNE DI CANTELLO

Il Sindaco
Avv. Nicola Gunnar Vincenzi